

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ENTI DEL TERZO SETTORE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNEDI QUATTRO CASTELLA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DA SVOLGERSI PRESSO L’IMMOBILE SITO IN LOC. MONTECAVOLO, VIA F.LLI CERVI, C.D. "EX BOCCIODROMO DI MONTECAVOLO", MEDIANTE RICORSO ALL’ISTITUTO DELLA CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

II RESPONSABILE DEL SETTORE COORDINAMENTO SEGRETERIE

Richiamate:

- a. la deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2024 del 05/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato l’avvio del procedimento amministrativo volto ad affidare i servizi di interesse generale, finalizzati alla promozione di attività sociali e culturali che favoriscano l’inclusione, la socializzazione e l’aggregazione tra i cittadini, nonché alla promozione del territorio, da svolgersi presso dell’immobile fabbricato ubicato in Quattro Castella (RE), loc. Montecavolo, via F.lli Cervi 37/d, accatastato al fg. 30 map. 55 sub. 8, cd. “Ex Bocciodromo di Montecavolo”, mediante ricorso alla convenzione ex art. 56 D. Lgs. n. 117/2017, da stipularsi con un’associazione di promozione sociale o un’organizzazione di volontariato che verrà individuata a seguito della pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse;
- b. la successiva determinazione n. 1/F del 09.01.2025, con la quale è stata approvata la pubblicazione del presente avviso pubblico;

RENDE NOTO CHE

con il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Quattro Castella intende indire una procedura comparativa rivolta ad enti del terzo settore per l’affidamento dei servizi sopra descritti, con cui stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. n. 117/2017 (da qui in poi “Codice del Terzo settore”).

ART. 1 - CONTENUTI E FINALITÀ

1. L’Amministrazione comunale intende avvalersi dell’attività di enti del terzo settore per la gestione, in favore di terzi, dei servizi di cui al successivo articolo 3.
2. L’affidamento dei servizi sarà regolamentato da apposita convenzione da stipulare con l’organismo che sia in possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
3. L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

ART. 2 – PRINCIPI

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Comunale, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, valorizza, favorisce e promuove le istituzioni, le fondazioni e le libere forme associative, di categoria, sindacali e di volontariato senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, educative, culturali, ambientali e sportive, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte

programmatiche e nella loro concreta attuazione.

In particolare, la scelta di rivolgersi ad enti del terzo settore si fonda sull'esigenza di valorizzare l'ex Bocciodromo di Montecavolo, rendendolo luogo di aggregazione e condivisione per la collettività, esigenza che i principi ispiratori alla base dell'attività svolta dai predetti soggetti sono in grado di garantire.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

All'interno dell'ex Bocciodromo, l'affidatario si impegnerà a realizzare iniziative culturali, sociali, musicali, sportive e culinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, riunioni, convegni, lezioni, cene, concerti) che costituiscano occasione di incontro, scambio e confronto per la comunità, valorizzando l'immobile come punto di riferimento e luogo di aggregazione per la collettività, nel rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Nell'immobile concesso in gestione, inoltre, l'assegnatario si impegnerà a:

1. realizzare ed allestire il locale cucina ed i servizi igienici nel rispetto delle norme di settore e secondo la buona tecnica, all'interno dell'ex Bocciodromo di Montecavolo la cui proprietà ed esclusiva disponibilità rimarranno di titolarità del Comune alla scadenza della convenzione;
2. segnalare tempestivamente ai referenti tecnici comunali qualsiasi situazione di fatto che richieda l'intervento dell'Amministrazione comunale per garantire la sicurezza e la conservazione dell'immobile e la tutela della salute pubblica, nonché il corretto funzionamento delle strutture e degli impianti presenti.

Eventuali ulteriori migliorie potranno essere realizzate solo previo assenso scritto da parte del Comune senza che l'assegnatario possa pretendere nulla a titolo di rimborso, indennizzo o corrispettivo; le eventuali migliorie realizzate resteranno nella esclusiva disponibilità e proprietà del Comune alla scadenza della convenzione.

L'assegnatario avrà, altresì, facoltà di concedere occasionalmente e in modo non prevalente l'utilizzo dei locali dell'ex Bocciodromo a terzi per lo svolgimento di iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Le tariffe di utilizzo potranno essere trattenute dall'assegnatario.

ART. 4 - DURATA

La durata della convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, per un massimo di 5 (cinque) anni, previa deliberazione della Giunta Comunale.

È escluso il tacito rinnovo.

Resta inteso che, per ragioni di pubblica utilità o per grave inosservanza delle condizioni qui riportate o per il ripetersi di singole inadempienze, il Comune avrà facoltà di procedere alla revoca della convenzione con il solo preavviso di mesi 2 (due), da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto di indennizzo per la controparte.

In tal caso, la convenzione dovrà ritenersi decaduta immediatamente senza che la controparte abbia diritto a richiedere indennizzo e rimborso spese sostenute a qualsiasi titolo. L'assegnatario in tale evenienza, salvo quanto previsto dal secondo capoverso del precedente art. 3, si obbliga altresì allo sgombero totale dei locali da cose e persone e, in difetto, provvederà l'Amministrazione con spese a carico dell'assegnatario.

ART. 5 - REQUISITI E SOGGETTI AMMISSIBILI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura comparativa, agli enti del terzo settore è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da almeno 6 mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 12;
- 2) possesso “requisiti di moralità professionale” (ai sensi dell’art. 56, comma 3, del Codice del Terzo Settore), dimostrando di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dal codice dei contratti pubblici;
- 3) possesso “dei requisiti di adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari” (art. 56, comma 3 del Codice del Terzo Settore), dimostrando il possesso di esperienza pregressa di almeno un triennio nell’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
- 4) Presenza di una sede operativa all’interno del territorio del Comune di Quattro Castella.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza della convenzione, per tutta la sua durata. La mancanza, anche di un solo dei requisiti richiesti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Al fine del possesso dei requisiti di cui ai punti n. 1 e 4, la manifestazione d’interesse può essere presentata congiuntamente da non più di 3 (tre) enti del terzo settore.

ART. 6 – RIMBORSO SPESE

In relazione ai costi delle utenze necessarie a garantire la corretta gestione dell’immobile, l’Amministrazione comunale provvederà ad erogare all’assegnatario un rimborso pari ad un massimo di € 2.500,00 annuali, previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

L’assegnatario dovrà dotarsi di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in relazione all’attività svolta nei locali concessi in gestione con massimale non inferiore ad € 500.000,00, come meglio precisato al successivo art. 10.

L’Amministrazione, a seguito di rendicontazione prodotta dall’assegnatario, provvederà al rimborso del costo sostenuto per la stipula della predetta polizza assicurativa.

ART. 7 – DOVERI DELL’ENTE ASSEGNATARIO

Con la partecipazione alla presente selezione l’assegnatario accetta tutte le condizioni e clausole dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune.

L’assegnatario si impegnerà, per tutta la durata della convenzione, ad assicurare:

- a) la gestione dei locali sopra descritti;
- b) la custodia e la pulizia dei locali assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e la vigilanza necessaria a garantire il regolare funzionamento della struttura;
- c) il rispetto delle norme statutarie di cui all’atto costitutivo dell’ente;

- d) che tutte le attività svolte al suo interno avverranno nel rispetto delle norme in vigore per tutto ciò che attiene gli aspetti amministrativi, igienico sanitari e di sicurezza;
- e) la possibilità per il Comune di utilizzare gratuitamente i locali in parola per finalità di interesse pubblico.

Saranno a carico dell'assegnatario:

- le spese di ordinaria manutenzione, compresa la manutenzione dei presidi antincendio in dotazione permanente alla struttura;
- eventuale smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi;
- eventuale allacciamento alla linea telefonica e dati e le spese conseguenti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6;
- i contratti per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e le relative spese di consumo, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6, inclusa l'intestazione (attivazione e/o voltura) delle relative utenze con onere a proprio carico.

Saranno a carico del Comune:

- le spese relative alla manutenzione straordinaria;
- la fornitura dei presidi antincendio in dotazione permanente alla struttura;
- la verifica della conformità degli impianti.

ART. 8 – PROPRIETÀ DELLE STRUTTURE E MODIFICA ALLE STESSE

La proprietà dell'immobile e delle relative pertinenze resta in capo all'Amministrazione Comunale.

Eventuali modifiche e/o migliorie riguardanti le strutture di cui sopra che dovessero rendersi necessarie durante il periodo della convenzione, dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e da quest'ultima approvate per iscritto.

L'assegnatario, alla scadenza della presente convenzione, non potrà avanzare pretese o diritti di sorta, né rimborso di spese per tutto quanto sarà stato eventualmente costruito o migliorato sull'immobile in gestione.

ART. 9 – PERSONALE DELL'ASSEGNETARIO E RAPPORTI DI LAVORO

Il personale che collabora a qualunque titolo con l'Assegnatario risponderà per eventuali fatti illeciti e, per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i volontari o collaboratori dell'assegnatario e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune non assumerà alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti fra l'assegnatario ed i suoi volontari o collaboratori a qualsiasi titolo.

ART. 10 – DANNI E RESPONSABILITÀ. ASSICURAZIONI

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose subiti dall'Assegnatario o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile, nonché per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso nell'uso del locale concesso.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera l'assegnatario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Assegnatario esonera, altresì, il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti che lo stesso dovesse instaurare per le finalità previste dalla convenzione.

L'Assegnatario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione e per tutta la sua durata, si obbligherà a stipulare e a mantenere in vigore, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi ed in particolare:

- polizza stipulata con primaria compagnia assicuratrice, a copertura delle responsabilità per danni cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività, con validità per tutta durata della convenzione, con massimali di garanzia non inferiori a € 500.000,00.

Rimarrà a carico del Comune la copertura assicurativa Incendio per i beni del Comune, senza possibilità, in caso di sinistro, di rivalsa nei confronti dell'assegnatario, salvo il caso di dolo.

Rimarranno ad esclusivo carico dell'assegnatario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuite nella suddetta polizza.

ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La graduatoria sarà formulata in base al maggior punteggio conseguito dagli enti candidati, sulla base di un punteggio massimo di 30/30 punti, applicando i criteri seguenti:

CRITERI	Punteggio massimo	Ponderazione
Criterio A Presentazione del Piano per la realizzazione delle attività culturali e ad organizzare eventi che costituiscano occasione di incontro, scambio e confronto per la comunità, da valutarsi in relazione al numero, alla durata e ai potenziali terzi destinatari delle attività proposte	Punteggio massimo 10 punti	Valutazione del progetto in relazione alla sua completezza: max 10 punti
Criterio B Anni di esperienza, anche non continuativi, di svolgimento di servizi analoghi in favore della collettività: verranno valutati solamente gli anni ulteriori di esperienza rispetto a 3 (tre) anni di esperienza minima richiesta; in caso di svolgimento di servizi analoghi per periodi inferiori all'anno (per es. 9 mesi), verrà preso in considerazione solo il semestre	Punteggio massimo 10 punti	Si veda formula sotto riportata per il Criterio B
Criterio C Numero di operatori/volontari/collaboratori stabilmente impegnati dall'ente risultanti dal libro soci: verranno valutati solamente i soggetti iscritti al libro soci	Punteggio massimo 10 punti	Si veda formula sotto riportata per il Criterio C

Criterio B (ANNI ESPERIENZA)

Punteggio da assegnare = $10 \text{ pt.} * n$. anni esperienza maturati dall'ente in esame oltre i 3 anni di esperienza minima richiesta (**n**)

n. anni esperienza maturati oltre i 3 anni di esperienza minima richiesti, dell'ente avente maggiore esperienza (**N**)

dove:

- **10** = punteggio massimo
- **n** = anni di esperienza maturati dall'ente in esame, oltre i 3 di esperienza minima
- **N**= anni di esperienza maturati dall'ente avente maggiore esperienza, oltre i 3 di esperienza minima

Criterio C (NUMERO DI OPERATORI/VOLONTARI/COLLABORATORI STABILMENTE IMPEGNATI DALL'ENTE RISULTANTI DAL LIBRO SOCI)

Punteggio da assegnare = $10 \text{ pt.} * n$. operatori/volontari/collaboratori stabilmente impegnati dall'ente in esame risultanti dal libro soci (**ns**)

n. operatori/volontari/collaboratori stabilmente impegnati dall'ente avente maggiori risultanti dal libro soci (**NS**)

dove:

- **10** = punteggio massimo
- **ns** = n. operatori/volontari/collaboratori stabilmente impegnati dall'ente in esame risultanti dal libro soci
- **NS**= n. operatori/volontari/collaboratori stabilmente impegnati dall'ente avente maggiori iscritti risultanti dal libro soci

Nel caso di più partecipanti che abbiano conseguito il medesimo punteggio, si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse oppure di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

ART. 12 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare domanda al Comune di Quattro Castella, con sede in Piazza Dante, 1 42020 Quattro Castella (RE) entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **25/01/2025**, mediante trasmissione della domanda alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Quattro Castella all'indirizzo: quattrocastella@cert.provincia.re.it

Le manifestazioni di interesse saranno valutate alle ore **10:00** del giorno **27/01/2025**, presso la Sala Giunta comunale.

Saranno prese in considerazione istanze provenienti solo da caselle di posta certificata. Farà fede la data e l'ora di accettazione del server di posta elettronica certificata del Comune di Quattro Castella.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, anche se sostitutive o integrative di manifestazioni precedenti.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di cui al presente avviso e della valutazione delle manifestazioni di interesse, dovranno essere allegate alla stessa:

- a. **Domanda di partecipazione**, utilizzando il modello di domanda allegato (**Allegato A**), sottoscritta e corredata da fotocopia di documento di identità del Legale rappresentante dell'Ente. Qualora l'istanza fosse firmata digitalmente non necessita di tale allegato;
- b. **Piano** per la realizzazione delle attività culturali e ad organizzare eventi che costituiscano occasione di incontro, scambio e confronto per la comunità, da valutarsi in relazione al numero, alla durata e ai potenziali terzi destinatari delle attività proposte.

MOLTO IMPORTANTE: nel Piano, dovranno essere indicati espressamente anche:

- gli anni di esperienza, anche non continuativi, di svolgimento di servizi analoghi in favore della collettività, **ulteriori** rispetto all'esperienza minima richiesta di 3 (tre) (si veda a tal fine quanto riportato al Criterio B del precedente art. 11);
- il numero di operatori/volontari/collaboratori stabilmente impegnati dall'associazione, **iscritti al libro soci** (si veda a tal fine quanto riportato al Criterio C del precedente art. 11).

Il Comune provvederà alla verifica dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto di selezione.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE AVVISO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia, oltre quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2024 del 05/12/2024.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

ART. 15 - PUBBLICAZIONE AVVISO E INFORMAZIONI

Il presente avviso di ricerca di manifestazione di interesse viene pubblicato all'Albo Pretorio online nonché nel sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Coordinamento delle Segreterie: Dott. Davide Zannoni.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Dott.ssa Chiara Pantaleoni ai seguenti recapiti: tel. 0522 249214 – e-mail: c.pantaleoni@comune.quattro-castella.re.it ed al Dott. Davide Zannoni ai seguenti recapiti: tel. 0522 249258 – e-mail: d.zannonii@comune.quattro-castella.re.it

Quattro Castella, 10.01.2025

F.to Il Responsabile di Settore
Dott. Davide Zannoni